

Le disposizioni dettate dall'art.1 del R.D.L. si applicano anche al personale degli Enti Parastatali, e, a tali fini, il successivo art.4 dispone che si debba procedere, ove già non esista, alla equiparazione del personale degli Enti stessi a quello statale.-

Considerando che, a norma dell'art.1, comma 1, del succitato Decreto, lo stato di coniugato o di vedovo costituisce requisito indispensabile per le promozioni o nomine per scrutinio o per concorso ai gradi 8° e superiori del gruppo A; 9° e superiori del gruppo B; 11° e superiori del gruppo C e al grado di commesso e superiori del personale subalterno, il Direttore Generale, tenuto conto dello svolgimento e delle condizioni di carriera del personale dell'Istituto in confronto di quello degli impiegati dello Stato, propone, su conforme delibera della Commissione del personale, di equiparare ai soli fini dell'art.1 del Decreto Legge 21 settembre 1938, N°1587;

al grado VIII del gruppo A, il grado di Segretario Capo, Ispettore Capo, Medico Principale, Ingegnere Principale e Architetto Principale;

al grado IX del gruppo B, il grado di Segretario, Ispettore, Vice Cassiere, Vice Economo e Geometra Principale;

al grado XI del gruppo C, il grado di Applicato e Assistente Principale;

al grado di Commesso del personale subalterno, il grado di Commesso, Vice Commesso di Cassa, Preparatore e Operaio specializzato di II classe.-

Il Comitato delibera di trasmettere al Consiglio con parere favorevole la suddetta proposta.-

° ° °

